



ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE “ GIUSTINO FORTUNATO ”

Via Cuparella – 84012 ANGRI (SA) - Tel. 081/5135420

Codice Scolastico SAIS04300D

Prot.n.5199 C/1

Angri, 16.09.2014

A: PERSONALE TUTTO

E,P.C. RSU/ALBO

Sito web della scuola

ANNO SCOLASTICO 2014/15

AVVISO N.

OGGETTO:Assenza per malattia del personale . Modalità di attivazione visite fiscali in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 16 c. 9 della L . 111 del 15/07/11.

PRECISAZIONI

Dal 16 luglio 2011, data di entrata in vigore delle nuove disposizioni introdotte dalla manovra finanziaria, convertita nella Legge 111/11 le visite fiscali nei confronti dei dipendenti del pubblico impiego in malattia torneranno ad essere richieste alle **ASL o all'INPS** solo se il Dirigente responsabile del lavoratore lo riterrà opportuno, mentre l'obbligo permane *"dal primo giorno quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative"*. Le nuove disposizioni sono contenute nell'articolo 16, comma 9, della Legge 111/11 e correggono una situazione “bloccata”, perché i Dirigenti scolastici non potevano esimersi dal richiedere l'accertamento medico fiscale. Difatti, il comma 5, art. 55 septies del d.lgs. n. 165/2001, introdotto dal d.lgs. n. 150/2009, affermava che “l'Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionale ed organizzative”.

L'art. 16, comma 9, del D.L. 06.07.2011, n. 98 conv. L. 111/11 espressamente dispone ***"Le pubbliche amministrazioni dispongono per il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all'effettuazione della visita, tenendo conto dell'esigenza di contrastare e prevenire l'assenteismo. Il controllo è in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative"***.

Le fasce di reperibilità previste dal DM del 18/12/2009, **vanno dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18**. Ai fini del suddetto obbligo di reperibilità dovranno essere preventivamente fornite dal Dipendente le seguenti informazioni:

- **domicilio presso il quale può essere reperito** qualora durante l'assenza per malattia dimori in luogo diverso da quello di residenza o ulteriori variazioni in corso di malattia.
- **previsione di assenze dal domicilio durante le fasce di reperibilità, con indicazione della durata e della motivazione**, anche in presenza di espressa autorizzazione ad uscire da parte del proprio medico curante dalla residenza o dal domicilio comunicato (per visite mediche, prestazioni

o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati).

Al riguardo, poiché l'assenza dal domicilio in occasione delle visite fiscali integra un comportamento sanzionabile disciplinarmente e comporta decurtazioni economiche, il Dipendente ha l'onere di presentare, entro 15 giorni, adeguata giustificazione dell'assenza al Dirigente Scolastico, (per visto e osservazioni in ordine alle motivazioni addotte).

Decorso il suddetto termine senza che il dipendente abbia prodotto alcuna giustificazione o nel caso che risulti inadeguata quella da lui prodotta, l'Amministrazione deve procedere alla trattenuta dello stipendio, dandone comunicazione all'interessato.

In tal caso la trattenuta dello stipendio deve essere ugualmente operata anche se il dipendente si è presentato alla visita ambulatoriale, qualora lo stesso non abbia provveduto comunque a giustificare l'assenza dal proprio domicilio al momento della visita di controllo.

La visita ambulatoriale non ha lo scopo di sanare l'assenza dal domicilio, ma solo quello di certificare l'effettività della malattia e di valutarne la durata (Corte di Cassazione, sentenza del 14/09/1993).

L'inosservanza delle suddette disposizioni è passibile di apertura di procedimento disciplinare, in quanto costituisce violazione degli obblighi contrattuali e del codice di comportamento.

A decorrere dal 26 giugno 2008, data di entrata in vigore del DL 112/2008, convertito con modifiche con Legge n. 133/08, per i primi 10 giorni di assenza per (ogni periodo di) malattia va corrisposto il solo trattamento economico fondamentale. Pertanto per il periodo di assenza in questione non dovrà essere corrisposta alcuna indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso o continuativo nonché ogni altro trattamento accessorio. Come specificato nella circolare 8/2008 del 5 settembre 2008 della Funzione Pubblica, per le parti non incompatibili con il nuovo regime legale continuano ad applicarsi le decurtazioni retributive già previste dai CCNL vigenti in caso di periodi di assenza per malattia.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giuseppe Santangelo